

## ASSEGNO DI MATERNITÀ (STATO E DEI COMUNI)

TIPO DI PRESTAZIONE	A CHI È RIVOLTO	QUANTO SPETTA	REQUISITI	QUANDO FARE LA DOMANDA
<p style="text-align: center;"><b>ASSEGNO DI MATERNITÀ DELLO STATO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alla madre, anche adottante;</li> <li>• al padre, anche adottante;</li> <li>• agli affidatari preadottivi;</li> <li>• all'adottante non coniugato;</li> <li>• al coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva;</li> <li>• agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.</li> </ul>	<p>L'importo dell'assegno viene rivalutato ogni anno. Per l'anno 2022 a un importo fissato a: <b>2.183,77 euro</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la <b>residenza in Italia</b>;</li> <li>• la <b>cittadinanza italiana</b> o di uno <b>Stato dell'Unione europea</b>. Se cittadino extra UE: essere <b>familiari titolari della "Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea"</b>; <b>familiari titolari della "Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro"</b>; <b>titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani</b>, ai sensi del Testo Unico di cui l'articolo 41, comma 1-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dispone che "sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di <b>permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi</b>, nonché gli stranieri <b>titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi</b>"; o titolari di <b>permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo</b>.</li> </ul> <p>Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia</b> in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;</li> <li>• <b>se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali</b>, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi;</li> <li>• <b>se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso</b>, anche volontario, dal rapporto di lavoro, <b>deve poter far valere tre mesi di contribuzione</b></li> </ul>	<p>Entro <b>sei mesi</b> dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.</p>

			<p><b>nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.</b></p> <p><b>Per il padre</b> sono previsti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>in caso di abbandono del figlio</b> da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;</li> <li>• <b>se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo</b>, al momento dell'affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;</li> <li>• <b>se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi</b>, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;</li> <li>• <b>se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti</b>, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;</li> <li>• se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, <b>in caso di decesso della madre</b> naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda, sono necessari il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta, la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore, il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell'assegno.</li> </ul> <p>In quest'ultimo caso non sono richiesti i requisiti sia dei tre mesi di contributi tra i 18 e i nove mesi precedenti e sia della perdita del diritto da non più di nove mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto <b>il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna deceduta.</b></p>	
<p><b>ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno.</b></li> </ul>	<p>L'importo mensile dell'assegno di maternità per l'anno 2022 è pari a <b>euro 354,73 per cinque mensilità</b>, per complessivi <b>1.773,65 €.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I richiedenti <b>non devono avere alcuna copertura previdenziale</b> oppure <b>devono averla entro un determinato importo fissato annualmente;</b></li> <li>• non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999,</li> </ul>	<p>La domanda va presentata al <b>comune di residenza entro sei mesi</b> dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso</p>

		L'assegno è erogato dall'INPS attraverso un'istruttoria del Comune di residenza	<p>n. 488.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• appartenenti ad un nucleo familiare il cui valore ISEE sia inferiore a quelli determinati ogni anno dalla legge. Per l'anno 2022, il valore dell'indicatore ISEE MINORENNI non deve superare 17.747,58 €.</li></ul> <p>L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.</p>	<p>in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.</p> <p>L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.</p>
--	--	---	--	---